Allegato alla determinazione n. 143 del 06/11/2024

 CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE DI	
VIALE VENEZIA PER ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO	
 L'anno addì del mese di	
 in Ponte di Legno	
TRA:	
 Comune di PONTE DI LEGNO, C.F. 00649470176 e P.IVA 00574390985, con	
 sede in 25056 Ponte di Legno (BS), Via Salimmo N. 4, in persona del	
Responsabile del servizio amministrativo – Segretario comunale Dott. Fabio	
Gregorini, nato a Vezza d'Oglio (BS) il 08/01/1970 e domiciliato per la carica	
 presso il municipio di Ponte di Legno;	
E	
SOCIETA' EMP EVENTS SRLS, P.IVA 04169840982, con sede in Via Padre	
Sergio Mossoni, 19 Darfo Boario Terme (BS), in persona del suo legale	
rappresentante pro tempore Sig. RIVADOSSI MICHELE nato a BRENO (BS) il	
20/02/1990 e residente in DARFO BOARIO TERME (BS), VICOLO CHIOSI, 10,	
(denominata per brevità "LA SOCIETA");	
PREMESSO	
- CHE il COMUNE è proprietario di una struttura polifunzionale adibita a	
Palazzetto dello Sport, sita in Ponte di legno, Viale Venezia n. 47 (di qui in	
avanti, per brevità "PALAZZETTO"), censita al N.C.T.R. del Comune di Ponte	
di Legno (BS), al FG. 58, part. 264, sub. 1;	
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.	12.1
130 del 10/10/2024 si approvava il bando pubblico finalizzato alla	
individuazione di un operatore economico privato per la realizzazione di n.	
2 eventi di intrattenimento musicale presso il palazzetto dello sport in	
I	

occasione delle festività di capodanno;	
- CHE la SOCIETA', individuata come aggiudicataria del servizio pe	r la
realizzazione di n. 2 eventi di intrattenimento musicale presso il Palazzo	etto
dello Sport in occasione delle festività di capodanno, come	da
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 143	del
05/11/2024, ha intenzione di proporre oltre alle n. 2 serate previste	dal
bando di cui sopra, una terza serata individuata il 29/12/2024;	
- l'Amministrazione ha espresso il proprio parere favorevole	alla
realizzazione della stessa a seguito di verifica della disponibilità	del
Palazzetto dello sport nella suddetta data;	
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO	
tra il COMUNE e la SOCIETA', come sopra generalizzati e rappresentat	ti, si
conviene e stipula quanto segue.	
Le premesse sono patto e formano parte integrante ed essenziale	del
presente atto e devono intendersi qui integralmente trascritte.	n n
Art. 1 – Oggetto della concessione e durata della stessa.	
Il COMUNE concede in uso alla SOCIETA' il PALAZZETTO nei giorni da	al 28
dicembre 2024 al 08 gennaio 2025 per l'allestimento, l'organizzazione	e lo
svolgimento di manifestazioni, stabilendo espressamente che il diritt	to di
utilizzo della struttura non potrà essere in alcun modo e per ness	suna
ragione ceduto a terzi durante il periodo di aggiudicazione e che l'u	so è
strettamente limitato alle attività per cui il presente contratto	o di
aggiudicazione è rilasciato. Gli effetti dell'aggiudicazione decorrera	anno
all'atto della consegna alla SOCIETA', da parte del COMUNE, delle c	hiavi
della struttura.	
2	

Art. 2 – Corrispettivo	
La SOCIETA' si impegna ad organizzare, a propria cura e spese, presso il	
Palazzetto polifunzionale nell'ambito di un festival musicale quanto di	
seguito descritto (dei quali si allega al presente contratto specifica	
sottoscrizione per accettazione da parte degli artisti):	
Nella serata del 29 dicembre 2024, un appuntamento del festival	
musicale Snowbirth 2025 avente come special guests GUÈ	
PEQUENO.	
- Nella serata del 31 dicembre 2024, festa di Capodanno con format	
musicale MEMORIES.	
Nella serata del 5 gennaio 2025, un appuntamento del festival	
musicale Snowbirth 2025 con ospite l'artista ANNA.	
A carico della società spetteranno tutti i costi necessari alla realizzazione di	
quanto descritto, compresi l'allestimento del palco, l'effettistica e il service	
audio luci, il guardaroba e allestimenti scenici vari e SIAE. La stessa società	
inoltre dovrà garantire con il numero di uomini necessari la sicurezza	
all'interno e all'esterno della struttura durante tutte le serate, oltre che	
mettere a disposizione per la serata del 31/12/2024 il servizio di secutiry in	
Piazza XXVII Settembre e a sostenerne i relativi costi nella misura di:	
- N. 16 persone di staff "Addetti ai servizi di controllo – buttafuori"	
D.M. 15 giugno 2012, con iscrizione all'albo prefettizio; sistema di	
comunicazione tra gli addetti attraverso ricetrasmittenti;	
N. 3 persone di staff tecnico con qualifica di "Addetto antincendio" –	
Livello 3 – ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/08 e del D.M.	
02/09/2021;	
3	

- N. 1 estintore omologato e n. 2 coperte antifiamma.	
La società erogherà al Comune la somma di € 7.500,00 come contributo per	
l'utilizzo del palazzetto dello sport, come da offerta economica.	
Art. 3 – Doveri del concessionario	
E' onere della SOCIETA':	
- Redigere a proprie spese un Piano di Gestione delle Emergenze e di	
Controllo della Sicurezza che contempli tutte le misure necessarie in	
ordine alla safety e security, con impegno ad eseguire tutte le soluzioni	
previste dal Piano Gestione Emergenze (compresa gestione flusso,	
deflusso pubblico, gestione sicurezza – antincendio e primo soccorso con	
operatori in possesso di idonei attestati di formazione rischio antincendio	
 e idoneità tecnica di elevato livello e primo soccorso ecc.) e ad osservare le	
 norme in materia di intrattenimenti e pubblico spettacolo, sulle condizioni	
 di agibilità e sicurezza degli impianti e delle strutture poste in essere.	
- Acquisire dalle competenti autorità ed enti tutte le autorizzazioni	
 necessarie all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione	
 presso la STRUTTURA nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e dei	
regolamenti di pubblica sicurezza (a titolo esemplificativo ma non	
 esaustivo: autorizzazioni sanitarie, di pubblico spettacolo e pubblica	
 sicurezza, oltre a quelli previsti dal D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e dalla	
 normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore) con connessa	
assunzione della piena responsabilità e degli obblighi relativi.	
 - Fornire servizi organizzativi relativi alla programmazione degli eventi	
 (compresa la ricerca/individuazione e ingaggio dei soggetti da coinvolgere	
nella programmazione) con oneri totali a carico dell'aggiudicatario e piena e	
4	

 diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di	
lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina	
 di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii	
- Fornire servizi tecnici (allestimenti – compresa movimentazione in loco di	
transenne, sedie e attrezzature fornite dal Comune – fonica, audio, video,	
 predisposizione degli allacciamenti elettrici comprensivi dei necessari	
materiali: cavi elettrici, linee dorsali, interruttori di protezione, tiranti di	
 sostegno in acciaio ricoperti in PVC isolante e quanto occorre per la	
 realizzazione dell'evento in sicurezza) da realizzare a regola d'arte,	
 compatibilmente con gli impianti esistenti e con l'uso, e nel rispetto delle	
 vigenti normative, corredati dalle relative certificazioni di conformità che	
 dovranno essere prodotte prima dell'inizio dell'evento, nonché ogni altro	
 adempimento necessario alla buona riuscita degli eventi.	
 - Fornire servizi di promozione, comunicazione e vendita dei biglietti di	
ingresso, compresa l'ideazione di un titolo e/o di uno slogan e la	
 progettazione grafica, sia degli eventi nel loro complesso, sia del	
 programma delle singole serate.	
- Osservare tutte le diposizioni che durante il periodo di concessione	
verranno impartite dal Comune per il tramite dei propri uffici competenti,	
 consentendo al personale degli stessi tutte le verifiche necessarie.	
- Comunicare al Comune il nominativo del coordinatore degli eventi che	
dovrà interfacciarsi con l'Amministrazione comunale e presenziare – anche	
tramite suo incaricato – a ciascuna iniziativa e presidiarne autonomamente	
il corretto svolgimento.	
- Risarcire al Comune tutti i danni eventualmente arrecati alla Struttura o ad	
5	

altri beni di proprietà comunale ivi contenuti in qualsiasi forma provocati in	
dipendenza del suo utilizzo da parte della società aggiudicataria (compresi i	
danni causati dai partecipanti alle iniziative di intrattenimento).	
- Manlevare il Comune da ogni responsabilità, di ogni genere e tipo verso	
terzi, in ordine a danni o incidenti a persone, cose e animali provocati	
durante o in conseguenza dell'uso della Struttura, per i quali la società	
aggiudicataria si obbliga a stipulare a propria cura e spese una polizza	
assicurativa con massimale unico non inferiore ad €. 1.500.000,00 che	
dovrà essere esibita al Comune entro il 30/12/2024; la polizza dovrà	
specificare che tra le persone si intendono compresi gli	
avventori/partecipanti alle attività e i soggetti terzi, eventualmente	
coinvolti nei servizi stessi e la stessa dovrà coprire i danni che possono	
 derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'aggiudicatario stesso	
o che questi possono causare agli utenti, e ai loro beni, alla struttura e	
attrezzature di proprietà comunale, per la durata del servizio in oggetto, a	
tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si	
dovessero verificare durante lo svolgimento dello stesso, esonerando il	
Comune da ogni responsabilità al riguardo.	
 - Far rispettare il divieto di fumare all'interno della Struttura.	
- Restituire al Comune la Struttura secondo le tempistiche stabilite, in	
 perfetto stato di pulizia e nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata.	
 - Mantenere le condizioni di sicurezza della STRUTTURA avvalendosi	
all'uopo di un numero adeguato di personale a ciò specificatamente	
 preposto che dovrà essere presente durante tutta la durata della	
manifestazione.	
6	

- Osservare tutte le diposizioni che durante il periodo di concessione	
verranno impartite dal COMUNE per il tramite dei propri uffici competenti,	
consentendo al personale degli stessi tutte le verifiche necessarie.	
- Assumere a proprio carico spese, oneri imposte, tasse inerenti all'utilizzo	
della STRUTTURA e/o dipendenti dall'atto di aggiudicazione, nessuna esclusa o	
 eccettuata.	
Art. 4 – Promozione Eventi.	
 Il Comune in accordo con la Società EMP concede a titolo gratuito le	
 affissioni per pubblicizzare l'evento all'interno del territorio comunale.	
Art. 5 – Personale	
La SOCIETA', indipendentemente dal fatto che per l'organizzazione e la	
 gestione della manifestazione si avvalga di personale dipendente o di	
rapporti di collaborazione comunque denominati, è tenuta a utilizzare	
figure in possesso delle necessarie competenze e abilitazioni professionali;	
 la stessa è tenuta altresì alla costante e puntuale osservanza di tutta la	
normativa previdenziale, assicurativa, di prevenzione e tutela della salute e	
della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nessun rapporto intercorre ovviamente	
fra il COMUNE ed il personale (sia dipendente, sia in regime di lavoro	
autonomo o di rapporto di collaborazione comunque denominato) del	
quale la SOCIETA' si avvarrà.	
Art. 6 – Penali	
In caso di violazione degli obblighi di cui sopra l'Amministrazione applicherà	
ai sensi di legge una penale:	
- Pari al doppio del valore della performance che è risultata non	
realizzata, realizzata parzialmente o difformemente a quanto	
7	

V5	
previsto da contratto;	
- Per ogni irregolarità riscontrata, fino a € 2.500,00 cad., in maniera	
proporzionale all'entità dell'infrazione compiuta.	
Art. 7 – Sicurezza, capienza massima della struttura e prescrizioni	
tecniche.	
La SOCIETA' è tenuta a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni e gli	
adempimenti previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza. In	
particolare (senza che l'elenco di seguito riportato la esima dal rigoroso	
adempimento di quanto non dettagliatamente nello stesso riportato ma	
previsto comunque dalla legge) dovrà attenersi rigorosamente alle seguenti	
prescrizioni in tema di sicurezza:	
a) Essendo una manifestazione occasionale che prevede l'utilizzo della	
STRUTTURA come area festa non si dovrà assolutamente e per	
nessuna ragione superare la capienza massima fissata in 1.500	
persone garantita dalle vie di fuga. Sarà compito della SOCIETA'	
predisporre la disposizione di strutture quali tavoli, sedie, suppellettili	
ecc in modo che vengano rispettate le disposizioni di cui al D.M. 19	
agosto 1996, punti 3.1, 3.3, provvedendo altresì alla riduzione della	
relativa capienza nel caso in cui dette disposizioni non vengano	
integralmente rispettate,	
b) Durante l'utilizzo della STRUTTURA tutte le vie di fuga dovranno	
sempre essere sgombere da materiali, ostacoli e/o da installazioni	
temporanee di alcun genere, predisponendo a tal fine uno schema	
d'installazione e posizionamento delle strutture che non alteri in	
nessun modo i sistemi delle vie di fuga in essere.	
8	

	c) Nel caso di installazione d'impianti elettrici temporanei questi	
	dovranno necessariamente essere progettati e realizzati ai sensi del DM	
	37/08 e s.m.i., verificandone la compatibilità con l'impianto esistente e	
	con l'uso.	
	d) Nel caso di installazioni fisse quali palchi o strutture temporanee dovrà	
	essere fornita idonea documentazione di sicurezza statica a firma di	
	tecnico abilitato.	
	e) E' assolutamente vietato il deposito o l'utilizzo di merci infiammabili e	
	l'impiego di fiamme libere. Per i materiali combustibili l'utilizzatore	
	dovrà in ogni caso rispettare le disposizioni del D.M. 19 agosto 1996	
	punto 12.2 servendosi come depositi delle aree specificatamente	
	autorizzate dalla pratica di prevenzione incendi.	
	f) Sarà ad esclusivo carico dell'utilizzatore (LA SOCIETA') la gestione della	
	sicurezza nei modi previsti e prescritti dal D.M. 19 Agosto 1996, Titolo XVIII. In	
	particolare sarà suo onere prendere visione dei sistemi di sicurezza presenti	
	(rilevazione incendi, illuminazione d'emergenza, vie di fuga, rete idrica	
<u>-</u>	antincendio, mezzi d'estinzione) verificandone la perfetta ed integrale	
	funzionalità prima della manifestazione/festa. Sarà infine cura della SOCIETA'	
	predisporre idoneo piano di gestione delle emergenze con cartellonistica	
	specifica, nonché servirsi di addetti in possesso della necessaria	
	professionalità sia per la prevenzione incendi che per la parte sanitaria.	
	Art. 8 – Divieto di subconcessione	
	E' fatto divieto alla SOCIETA' di cedere o sub-concedere a terzi l'utilizzo	
	della STRUTTURA senza preventivo consenso scritto del COMUNE, pena	
	l'immediata risoluzione del rapporto in essere. In caso di infrazione alle	
	9	
		i e

disposizioni della presente convenzione o di qualsivoglia altra norma da	
parte dell'eventuale sub-concessionario occulto, unico responsabile verso il	
COMUNE e/o i terzi si intenderà la SOCIETA'.	
Art. 9 - Ridefinizione degli accordi	
Qualora le parti di comune accordo lo ritenessero opportuno per motivate	
ragioni dovute a sostanziali variazione delle condizioni pattuite, la presente	
convenzione potrà essere ridefinita.	
 Art. 10 – Trattamento dei dati	
 Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati	
 personali 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente ad utilizzare e	
 comunicare i dati personali per le finalità di cui alla presente convenzione e	
 per le comunicazioni connesse.	
 Art. 11 – Foro competente	
 Per qualsiasi controversia che potesse insorgere in merito all'applicazione	
 della presente convenzione le parti concordemente eleggono in via	
esclusiva il Foro di Brescia.	
Letto approvato e sottoscritto	
Per Comune di Ponte di Legno II Responsabile del servizio Dott. Fabio	
Gregorini	
Per LA SOCIETA' Il Legale rappresentante Rivadossi Michele	
10	